



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere
Giovanni Natali	Referendario, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sul rispetto delle procedure previste dall'art. 4 del d.lgs. 6.9.2011, n. 149 in tema di relazione di fine mandato da parte del Comune di Specchia (LE), interessato dalle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali del 3 e 4.10.2021;

uditto il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 16.12.2021, convocata con ordinanza n. 66/2021.

Premesso in

FATTO

Il Comune di Specchia è stato interessato dalle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale tenute il 3 e 4.10.2021.

In data 12.8.2021 l'Ente, con nota acquisita tramite il Servizio Con.Te. - Contabilità Territoriale (prot. Cdc 4856 di pari data), ha trasmesso a questa Sezione la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, sottoscritta dal Commissario Straordinario il 10.8.2021 e corredata della certificazione dell'Organo di revisione intervenuta in pari data. La relazione e la certificazione non risultano pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Considerato in

DIRITTO

1. L'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 – come modificato dall'art. 1-*bis* del d.l. 10.10.2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213) e poi sostituito dall'art. 11, comma 1, del d.l. 6.3.2014, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla l. 2.5.2014, n. 68) – prevede che:

- al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato (**comma 1**);
- la relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco *«non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato»*. Entro quindici giorni dopo la sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente locale da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (**comma 2**);

- in caso di *scioglimento anticipato del consiglio comunale e provinciale* la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono «*entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni*» e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente locale da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (**comma 3**);
- la relazione – la definizione del cui schema tipo è stata rimessa (**comma 5**) a un atto di natura non regolamentare (adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
 - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
 - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
 - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
 - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 c.c. e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
 - e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale (**comma 4**);
- in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente (**comma 6**).

2. La Sezione delle autonomie di questa Corte (delibera 15/2015/QMIG) ha chiarito che:

- «*La normativa si inscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata. La relazione di fine mandato costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente»;*
- l'esame delle relazioni di fine mandato è riconducibile all'ambito delle «*molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica. Conseguentemente, le Sezioni regionali di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sugli enti locali, possono procedere anche all'esame delle relazioni di fine mandato ed all'accertamento del rispetto della procedura dettata dall'art. 4 del d. lgs n. 149/2011, accertamento non propedeutico per l'applicazione della sanzione pecuniaria di esclusiva spettanza dell'ente locale»;*

- quanto all'ipotesi di *scioglimento anticipato del consiglio comunale (e provinciale)*, sebbene la disciplina in materia si limiti all'espressione «*sottoscrizione della relazione*» senza indicare espressamente i soggetti a ciò tenuti, «*tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l'obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato, nonché [...] con l'identità di ratio che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far conoscere agli elettori l'attività svolta nella consiliatura di che trattasi. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità [...] La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell'organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011*» (enfasi aggiunta).

3. In attuazione del citato comma 5 dell'art. 4 del d.lgs. 149/2011, il **d.m. 26.4.2013** ha approvato gli schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente, per i presidenti delle province (allegato A), per i sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti (allegato B) e per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C).

La specifica funzione di presidio del principio di trasparenza affidata alla relazione di fine mandato emerge dall'art. 3, comma 3, del citato decreto, secondo cui tali relazioni «*sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo*».

4. In base all'art. 1 della **1. 7.6.1991, n. 182** («*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*»): le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo

semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre (**comma 1**); «*Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni*» (**comma 2**).

Ai sensi del successivo art. 3, la data per lo svolgimento delle elezioni è «*fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge*».

5. A fronte dell'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021 in condizioni di sicurezza sanitaria, l'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 5.3.2021, n. 25 («*Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021*», convertito, con modificazioni, dalla l. 3.5.2021, n. 58) ha stabilito che «*in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021*».

L'art. 3-ter del medesimo d.l. ha inoltre previsto che «*Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149*».

6. Infine, il decreto del Ministro dell'interno del 3.8.2021 ha fissato per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali (nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali), con previsione dei giorni 17 e 18 ottobre 2021 per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci.

7. Il differimento introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. n. 25/2021 non ha prodotto effetti sulle cadenze temporali dettate dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 per gli adempimenti in materia di relazione di fine mandato.

In proposito, pronunciandosi sull'omologa previsione dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 20.4.2020, n. 26 (convertito con modificazioni dalla l. 19.6.2020, n. 59), la recente **sentenza n. 5/2021/EL delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione** di questa Corte ha affermato che «*Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011)».*

8. Ciò premesso, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco eletto in occasione delle precedenti consultazioni elettorali (del 26.5.2019), divenute irrevocabili il 7.8.2020, con d.P.R. del 3.9.2020 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Specchia con contestuale nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari.

9. Ricorrendo la peculiare ipotesi di scioglimento anticipato della consiliatura, viene in rilievo l'art. 4, comma 3, del .lgs. n. 149/2011, in base al quale la sottoscrizione della relazione di fine mandato e la relativa certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

In particolare, tenuto conto che i comizi elettorali sono stati indetti con il citato decreto ministeriale del 3.8.2021, per il Comune di Specchia i termini per gli adempimenti in esame devono essere così individuati:

- sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del sindaco dimissionario e certificazione da parte dell'organo di revisione: entro il 23.8.2021;
- trasmissione a questa Sezione regionale di controllo della relazione e della certificazione: entro il 26.8.2021;
- pubblicazione della relazione e della certificazione: entro il 30.8.2021.

10. Ciò posto, il Collegio, pur prendendo atto del rispetto dei termini di legge in ordine agli obblighi di redazione, certificazione e trasmissione a questa Sezione della relazione di fine mandato, rileva la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 in relazione a:

- la sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del Commissario straordinario e non del Sindaco;
- l'omessa pubblicazione della relazione e della connessa certificazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Le due violazioni hanno impedito in radice la realizzazione dell'obiettivo di rendere conoscibile (da parte del corpo elettorale e prima dello svolgimento delle elezioni) quanto realizzato nel corso del mandato, frustrando la funzione della relazione quale «*strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente*

11. Le violazioni accertate non determinano, tuttavia, l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011 per effetto del sopra citato art. 3-ter del d.l. n. 25/2021.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia,

ACCERTA

la mancata sottoscrizione della relazione di fine mandato 2019/2021 da parte del Sindaco di Specchia e la mancata pubblicazione della stessa relazione sul sito istituzionale dell'Ente;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco e al Consiglio del Comune di Specchia.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 16.12.2021.

Il magistrato relatore
(Giovanni NATALI)

Il Presidente
(Enrico TORRI)

Il Direttore della Segreteria
(Salvatore SABATO)